



diritto & religioni

Semestrale
Anno XI - n. 1-2016
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

21

 **LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XI - n. 1-2016
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero (†), A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli (†), R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

Diritto canonico

Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

M. d'Arienzo, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

M. Jasonni, L. Musselli (†)

G.J. Kaczyński, M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco

P. Stefani

L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino

Parte III

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. Tedeschi

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI CONTRIBUTI

Da questo numero tutti i contributi sono sottoposti a valutazione.

Di seguito si riportano le modalità attuative.

Tipologia – È stata prescelta la via del *referee* **anonimo e doppiamente cieco**. L'autore non conosce chi saranno i valutatori e questi non conoscono chi sia l'autore. L'autore invierà il contributo alla Redazione in due versioni, una **identificabile** ed una **anonima**, esprimendo il suo consenso a sottoporre l'articolo alla valutazione di un esperto del settore scientifico disciplinare, o di settori affini, scelto dalla Direzione in un apposito elenco.

Criteri – La valutazione dello scritto, lungi dal fondarsi sulle convinzioni personali, sugli indirizzi teorici o sulle appartenenze di scuola dell'autore, sarà basata sui seguenti parametri:

originalità;

pertinenza all'ambito del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o a settori affini;

conoscenza ed analisi critica della **dottrina** e della **giurisprudenza**;

correttezza dell'impianto metodologico;

coerenza interna formale (tra titolo, sommario, e *abstract*) e sostanziale (rispetto alla posizione teorica dell'autore);

chiarezza espositiva.

Doveri e compiti dei valutatori – Gli esperti cui è affidata la valutazione di un contributo:

– trattano il testo da valutare come confidenziale fino a che non sia pubblicato, e distruggono tutte le copie elettroniche e a stampa degli articoli ancora in bozza e le loro stesse relazioni una volta ricevuta la conferma dalla Redazione che la relazione è stata ricevuta;

– non rivelano ad altri quali scritti hanno giudicato; e non diffondono tali scritti neanche in parte;

– assegnano un punteggio da 1 a 5 – sulla base di parametri prefissati – e formulano un sintetico giudizio, attraverso un'apposita scheda, trasmessa alla Redazione, in ordine a **originalità**, **accuratezza** metodologica, e **forma** dello scritto, giudicando con obiettività, prudenza e rispetto.

Esiti – Gli esiti della valutazione dello scritto possono essere: (a) non pubblicabile; (b) non pubblicabile se non rivisto, indicando motivamente in cosa; (c) pubblicabile dopo qualche modifica/integrazione, da specificare nel dettaglio; (d) pubblicabile (salvo eventualmente il lavoro di *editing* per il rispetto dei criteri redazionali). Tranne che in quest'ultimo caso l'esito è comunicato all'autore a cura della Redazione, nel rispetto dell'anonimato del valutatore.

Riservatezza – I valutatori ed i componenti della Direzione, del Comitato scientifico e della Redazione si impegnano al rispetto scrupoloso della

riservatezza sul contenuto della scheda e del giudizio espresso, da osservare anche dopo l'eventuale pubblicazione dello scritto. In quest'ultimo caso si darà atto che il contributo è stato sottoposto a valutazione.

Valutatori – I valutatori sono individuati tra studiosi fuori ruolo ed in ruolo, italiani e stranieri, di chiara fama e di profonda esperienza del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o che, pur appartenendo ad altri settori, hanno dato ad esso rilevanti contributi.

Vincolatività – Sulla base della scheda di giudizio sintetico redatta dai valutatori il Direttore decide se pubblicare lo scritto, se chiederne la revisione o se respingerlo. La valutazione può non essere vincolante, sempre che una decisione di segno contrario sia assunta dal Direttore e da almeno due componenti del Comitato scientifico.

Eccezioni – Il Direttore, o il Comitato scientifico a maggioranza, può decidere senza interpellare un revisore:

- la pubblicazione di contributi di autori (stranieri ed italiani) di riconosciuto prestigio accademico o che ricoprono cariche di rilievo politico-istituzionale in organismi nazionali, comunitari ed internazionali anche confessionali;

- la pubblicazione di contributi già editi e di cui si chiedi la pubblicazione con il permesso dell'autore e dell'editore della Rivista;

- il rifiuto di pubblicare contributi palesemente privi dei necessari requisiti di scientificità, originalità, pertinenza.

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Chiara Ghedini - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Annamaria Salomone - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura.

Direzione:

Cosenza 87100 - Luigi Pellegrini Editore
Via Camposano, 41 (ex via De Rada)
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80133- Piazza Municipio, 4
Tel. 081 5510187 - 80133 Napoli
E-mail: martedes@unina.it

Redazione:

Cosenza 87100 - Via Camposano, 41
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80134 - Dipartimento di Giurisprudenza Università degli studi di Napoli Federico II
I Cattedra di diritto ecclesiastico
Via Porta di Massa, 32
Tel. 081 2534216/18

E-mail: dirittoereligioni@libero.it

Abbonamento annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 8,00 al seguente

link: www.pellegrinieditore.com/node/360

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c - 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

- versamento su conto corrente postale n. 11747870
- bonifico bancario Iban IT 88R010308880000000381403 Monte dei Paschi di Siena
- assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.
- carta di credito sul sito www.pellegrinieditore.com/node/361

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

Riti religiosi e benedizione pasquale nelle scuole pubbliche

GIOVANNI CIMBALO

1. *La benedizione pasquale nella scuola pubblica*

Lo scorso anno, in periodo pasquale, i parroci delle Parrocchie della SS. Trinità, di S. Giuliano e di S. Maria della Misericordia di Bologna, chiesero per la prima volta all'Istituto comprensivo n. 20 di Bologna di poter effettuare fuori dall'orario delle lezioni la benedizione pasquale nelle scuole afferenti al suddetto plesso scolastico, presentando un'istanza contenente tale richiesta. La richiesta si rendeva necessaria anche perché dopo la revisione del Concordato del 1984 tale attività a carattere religioso non veniva svolta nelle scuole bolognesi; la prassi era quella di comunicare che durante la messa sarebbe stata impartita nelle chiese la benedizione pasquale in modo che eventuali interessati potessero usufruire di tale opportunità.

I parroci – pur non facendone esplicita menzione – facevano riferimento alla lettera d) dall'art. 5 (recte, presumibilmente, art. 6) del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 416, il quale stabilisce che “Il Consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie: [...]d) criteri per la programmazione e l'attuazione delle *attività* parascolastiche, interscolastiche, *extrascastiche*, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione”.

Benché errata e riconducibile all'art. 6 del citato D.P.R., la menzione dell'art. 5 fa riferimento a quanto disposto dalla vetusta CM 13 febbraio 1992, nota 13377/544MS, la quale era funzionale a far “rientrare la partecipazione a riti e cerimonie religiose tra le manifestazioni o attività ex-

trascolastiche”, anche se non si vede come tali attività potessero essere collocate tra quelle elencate dal D.P.R. citato.

Comunque il 9 febbraio 2015, il Consiglio di Istituto decideva di “concedere l’apertura dei locali scolastici di tutti e tre i plessi dell’I.C. 20 per le benedizioni pasquali richieste dai parroci del territorio, con le seguenti modalità: - la benedizione pasquale dovrà avvenire in orario extra scolastico; - gli alunni dovranno essere accompagnati dai familiari, o comunque da un adulto che se ne assume l’onere della sorveglianza”. La delibera assunta sembrava conformarsi a decisioni adottate dal Consiglio di Stato¹ relativamente alla validità della suddetta circolare ministeriale che tuttavia era stata sanzionata dalla sentenza numero 250, del 17 giugno 1993 dal Tar Emilia Romagna. Già allora il Tribunale emiliano-romagnolo proponeva una corretta lettura dell’art. 6, secondo comma lett. d) ed f) del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 416, rilevando che la norma si riferiva ad attività extrascolastiche, facendo specifico e sostanzialmente escludente riferimento ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi d’istruzione, nonché alle attività culturali, sportive e ricreative, riconosciute di particolare interesse educativo dalla scuola pubblica. Tuttavia, consapevole dell’illegittimità dello svolgimento delle attività rituali richieste durante l’orario scolastico, il Consiglio di Istituto disponeva che “*la benedizione pasquale dovrà avvenire in orario extra scolastico*”, ritenendo in tal modo di aggirare il divieto alla celebrazione di attività rituali.

Senonché alcuni docenti, già in sede di discussione della deliberazione, sollevavano obiezioni contro questa decisione, sostenendo che non di attività culturali si trattava, ma di attività di culto che non è consentito ad alcuno di svolgere nei locali scolastici, a salvaguardia della laicità e dell’aconfessionalità della scuola pubblica. Di fronte alla persistenza della decisione dell’autorità scolastica a dar corso alla delibera adottata, alcune famiglie e il Comitato Scuola e Costituzione Bolognese proponevano ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna richiesta di sospensione del provvedimento del Consiglio d’Istituto, sostenendo che, in quanto rito o

¹ Il Consiglio di Stato, sezione sesta, nella Decisione n. 391/93 del 26.3.1993, pur annullando l’obbligo per gli alunni non avvalentisi di svolgere le normali attività scolastiche durante i riti religiosi, respinge la domanda di sospensione della nota ministeriale n. 13377/544/MS del 13 febbraio 1992, dando per veritiera l’affermazione dei distratti funzionari ministeriali! Il suddetto orientamento è confermato dalla Decisione del Consiglio di Stato, sezione sesta, n° 392/1993 del 26.3.1993, la quale aggiunge che «utilizzare una delle giornate a disposizione per le attività educative per consentire l’eventuale partecipazione ad una cerimonia religiosa di inizio e/o fine anno scolastico e l’accesso di un sacerdote per la benedizione pasquale, secondo modalità lasciate all’organizzazione dei singoli plessi, nel rispetto del diritto delle minoranze» non arrecherebbe pregiudizio alla libertà di astenersi da attività di carattere religioso.

atto di culto religioso, la benedizione pasquale cattolica non rientra né nelle varie forme di attività scolastica (artt. 7 e 10 del d.lgs. n. 297/1994) né nelle iniziative “complementari” e “integrative” previste dal D.P.R. n. 567 del 1996 e lede “l'imparzialità, la neutralità, la laicità e la aconfessionalità” della scuola, condizionando gli studenti e producendo così una lesione di diritti fondamentali quali quello alla non discriminazione (artt. 2 e 3 Cost.), alla libertà religiosa (art. 19 Cost.) e di pensiero (art. 21 Cost.).

I ricorrenti rilevavano inoltre l'incompetenza del Consiglio di Istituto, in quanto se anche un atto di culto potesse costituire attività didattico/culturale la questione sarebbe in ogni caso riconducibile alle attribuzioni del Collegio dei docenti (art. 7 D.lgs. n. 297/1994); ove, invece, si trattasse di attività ascrivibile alle iniziative “complementari” o “integrative”, sarebbe stato comunque necessario acquisire l'avviso del Collegio dei docenti (art. 4 D.P.R. n. 567/1996).

La direzione scolastica, da parte sua, andava avanti nelle sue scelte, precisava ora giorno e luogo del rito che veniva celebrato prima che il TAR Emilia Romagna potesse decidere sulla sospensiva proposta dai ricorrenti. D'altra parte alla Fortuzzi le benedizioni non erano mai avvenute – come riconosce la Direzione della scuola – mentre alla Carducci, altra scuola coinvolta, erano state a volte effettuate senza clamore e solo nell'Ufficio del Dirigente scolastico.

Comunque i ricorrenti rilevavano che, stando alla lettera della legge, è evidente che in nessuna delle indicate attività potrebbero mai rientrare concettualmente la celebrazione di liturgie o riti religiosi o il compimento di atti di culto o comunque le pratiche religiose. Richiamata la laicità dello Stato e le norme in materia d'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali, i ricorrenti rilevavano che la normativa in vigore testimonia del riconoscimento del valore della cultura religiosa e che i principi della religione cattolica fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano. Ma, mentre l'insegnamento della religione è cultura religiosa (e soltanto esso lo è), altrettanto certamente gli atti di culto, le celebrazioni di riti e le pratiche religiose non sono “cultura religiosa”, ma fanno parte di quel colloquio rituale che il credente ha con la propria divinità: un fatto di fede individuale, dunque, e non un fatto culturale. Come tale ogni altra attività, squisitamente religiosa (atti di culto, celebrazioni) non sono previste né consentite nelle aule scolastiche sia in orario di lezione e in luogo dell'insegnamento delle materie oggetto del programma, sia al di fuori della programmazione delle attività scolastiche.

Immaginare che il compimento di atti di culto possa rientrare nella categoria e nel quadro delle attività extrascolastiche, oltre a configurare una evidente violazione della legge, significa voler fare entrare dalla finestra ciò

che non si può fare entrare dalla porta. Del resto, la norma concordataria sull'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali, divenuta norma del diritto nazionale in virtù della legge di esecuzione del Concordato revisionato, deve ritenersi norma di carattere eccezionale rispetto al principio della laicità dello Stato italiano, enunciato dal primo comma dell'art. 7, della Costituzione, e perciò deve ritenersi norma di stretta interpretazione così da non consentire, per una pretesa analogia, di ricomprendervi attività assolutamente a esso non attinenti, quali il compimento di atti di culto o la celebrazione di riti religiosi. La Chiesa è libera di svolgere queste attività nelle scuole che essa stessa istituisce; non può però svolgerle nelle scuole dello Stato e nell'ambito di esse, e gli organi pubblici che questo consentono commettono senza dubbio una illegittimità².

Gli atti di culto e le celebrazioni religiose si compiono unicamente nei luoghi a essi naturalmente destinati, che sono le chiese e i templi e non nelle sedi scolastiche, in sedi cioè improprie e destinate alle attività didattiche e culturali, finalità appunto della scuola (art. 9 della legge n. 121) e all'attività educativa da essa svolta. Dall'annullamento andrebbe esclusa la impugnata circolare ministeriale, la quale, presentandosi come un atto dal contenuto e dalla finalità soltanto interpretativi, non ha attitudine lesiva delle posizioni soggettive dei ricorrenti.

Per i suddetti motivi questi rilevavano l'assenza di motivazione della scelta operata, l'illogicità e contraddittorietà del deliberato, l'incertezza delle modalità di attuazione della decisione quanto al locale scolastico interessato, al giorno e all'ora dell'evento, alla sorveglianza degli alunni.

Si costituiva in giudizio l'Avvocatura dello Stato di Bologna la quale, ricostruendo gli atti amministrativi adottati, rivendicava la legittimità della decisione del Collegio docenti e la sua competenza a decidere sulla richiesta avanzata dai parroci, sostenendo l'assenza d'interesse dei contro interessati a impugnare le suddette decisioni. La collocazione dell'evento al di fuori

² Trattando di una analoga fattispecie il TAR dell'Emilia Romagna nella sentenza 250/93 aveva contestato in modo articolato la possibilità che la celebrazione del rito religioso o il compimento dell'atto di culto o la visita pastorale, potessero avvenire durante le normali ore di lezione e aveva deciso l'annullamento delle impuginate deliberazioni dei Consigli di circolo di Vergato e di Bologna, affette da illegittimità per violazione e falsa interpretazione e applicazione della legge, precisamente dell'art. 6 secondo comma lett. d) ed f) del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 416.

Nella stessa direzione si era mossa la Sentenza n. 2478/99 TAR Veneto, 20 dicembre 1999 – sezione H – affermando che “È illegittima la delibera del Consiglio di circolo che dispone lo svolgimento di attività religiose, quali la celebrazione di liturgie o riti religiosi o il compimento di atti di culto, non attinenti alla vita della scuola, in orario scolastico e al posto delle normali ore di lezione, in quanto gli atti di culto non costituiscono “cultura religiosa” assimilabile all'insegnamento, ma fatti di fede individuale, estrinsecantesi nel colloquio rituale che il credente ha con la propria divinità e, quindi, non rientrano nelle categorie e nel quadro delle attività scolastiche istituzionali.

dell'orario scolastico attribuiva a questa modalità un effetto legittimante della concessione dei locali, derivante dalla collocazione oraria della benedizione, alla luce della decisione del TAR Emilia Romagna del 1993 più volte richiamata³.

Tuttavia nel giudizio del 1993 era sfuggito all'attenzione delle parti e dell'eccellentissimo Tribunale che la benedizione in oggetto era comunque diretta non solo alle persone che avrebbero partecipato al rito, ma anche ai locali nei quali essi operavano, appunto quelli della scuola pubblica, che venivano così investiti degli effetti purificatori e salvifici del rito e mondati dalla presenza di non credenti alla fede cattolica e consacrati dunque al Dio dei cattolici. D'altra parte basti considerare che la benedizione pasquale si svolge durante il periodo quaresimale nelle chiese, nelle case e in tutti i luoghi nei quali vi sono fedeli cattolici ed essi non avrebbero motivo di riceverla nei locali scolastici se non fosse che questi sono il luogo dove costoro lavorano, studiano, vivono e come tali vanno consacrati attraverso il rito della benedizione, come la liturgia cattolica suggerisce.

Ne consegue che tutti i non appartenenti alla fede cattolica sono contro interessati a ottenere la salvaguardia da una benedizione salvifica e protettiva che essi non desiderano o non credono efficace, in nome della neutralità dello spazio pubblico. Non si tratta insomma di garantire la libertà religiosa ai sensi dell'art. 19 della Costituzione di celebrare il culto, ma di sottoporre o meno un luogo a uno specifico atto di culto. Tale atto produce effetti permanenti di attribuzione della protezione di una specifica divinità, mediante una cerimonia che ha carattere pubblico ed è volta a manifestare a tutti gli effetti tale evento, per conferirle un'efficacia sanzionata dal comune convincimento, quasi che esistesse una religione paludata di validità e dignità unanimemente accettata e oggettiva.

³ Una delle prime versioni della delibera affidava la sorveglianza dei ragazzi eventualmente partecipanti all'evento all'insegnante di religione per quanto riguarda la scuola media. Nella stesura definitiva questa previsione è stata omessa perché in tal modo operando si sarebbe posto un obbligo a carico del personale scolastico in orario esterno alle lezioni per un suo uso improprio in relazione ai fini istituzionali della scuola, trattandosi di una "benedizione pasquale". L'attribuzione all'insegnante di religione del compito di sorveglianza degli alunni partecipanti – per così dire *ratione materiae* – avrebbe costituito un coinvolgimento del corpo insegnante, poiché il docente di religione cattolica, una volta nominato nell'incarico, anche se ministro di culto, fa parte a pieno titolo del corpo insegnante della scuola, al pari degli altri suoi colleghi. Questa sua posizione giuridica è stata sempre sostenuta e evidenziata dalla dottrina cattolica e confermata dalla giurisprudenza. Sullo status giuridico degli insegnanti di religione per tutti: ANDREA BETTETINI, *Lo status giuridico degli insegnanti di religione cattolica*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* Rivista telematica (www.statoechiese.it), 39/2012, 17 dic. 2012 e anche: GIOVANNI CIMBALO, *Gli "altri" insegnamenti religiosi nella scuola pubblica: un modello di pluralismo ancora attuale?*, in *Insegnamenti e insegnanti di religione nella scuola pubblica italiana*, Atti Convegno ADEC Catanzaro 25-27 ottobre 2012, Giuffrè editore, Milano, 2014, pp. 65-104.

Va da sé che le considerazioni precedenti fanno cadere ogni riserva sul diritto di legittimazione ad agire da parte del Comitato Scuola e Costituzione, invocato dall'Avvocatura dello Stato. Questa associazione infatti ha tra i propri fini proprio quello di assicurare la neutralità dello spazio pubblico e in particolare quello costituito dalla scuola di tutti, dalla scuola pubblica, anche per quanto attiene l'orientamento religioso dell'istituzione.

L'Avvocatura dello Stato, nella sua memoria del 2015, in parte consapevole della contraddizione insita nella stipula di una convenzione per la celebrazione di uno specifico rito di una confessione religiosa, giungeva invece a ipotizzare la concessione ad altre confessioni religiose di locali scolastici per svolgere analoghi riti di dedicazione dei luoghi alla divinità, il che piuttosto che essere dimostrazione di pluralismo religioso, aprirebbe un'interminabile contesa a compiere l'ultima e risolutiva benedizione per accreditarsi la protezione del luogo da parte della divinità invocata, stante le caratteristiche non politeiste della gran parte delle religioni attualmente professate⁴. Bene, e procedendo in modo avveduto, ha fatto il costituente là dove all'articolo 19 della Costituzione ha stabilito che tutti hanno diritto a celebrare il culto e a farne propaganda in privato e in pubblico, ma non intendendo con ciò riferirsi alla possibilità di dedicare una struttura pubblica (di tutti) a un culto specifico, rifuggendo dall'idea di individuare una religione stabilita⁵.

Svolgendo le proprie considerazioni sul primo motivo addotto dai ricorrenti, l'Avvocatura rilevava che si era di fronte a una mera concessione dell'uso dei locali per un'attività da altri organizzata, ponendo l'accento sull'organizzazione dell'evento, mentre invece il problema discende dal *contenuto* e dalla *natura* dello stesso. In effetti, il problema, nel caso in specie, è quello

⁴ L'Avvocatura afferma che «Nulla vieterebbe, ad esempio, che concessione analoga a quella oggetto della presente causa sia concessa, ove richiesta, al Rabbino o all'imam per l'insegnamento dei testi sacri». Questa prospettazione è ambigua e contraddittoria, poiché da una parte si parla di "concessione analoga" ad altre fedi, ma poi si fa, non a caso, l'esempio di attività di insegnamento delle scritture che possono ben intendersi anche come attività a carattere culturale e non ci si riferisce a riti di dedicazione degli edifici che nelle religioni citate si riferiscono esclusivamente ad altari o a templi. L'obiettivo di occupare religiosamente gli spazi pubblici appartiene a molte confessioni, attraverso la dedicazione di strade o piazze, ma non è accompagnato da un atto rituale che diviene obbligatorio e specifico, quando si tratta di edifici destinati al culto pubblico cattolico e ha effetti sull'acquisizione della giurisdizione canonica sul bene. Vedi: FEDERICA BOTTI, *Edifici di culto e loro pertinenze, consumo del territorio e spending review, Stato, Chiese e pluralismo confessionale* Rivista telematica (www.statoe_chiese.it), n.27, settembre 2014, pp. 47 ss.

⁵ Non si accorge di questi aspetti l'Avvocatura dello Stato di Bologna là dove afferma a proposito della concessione dei locali che «Si tratta nel caso di atto di gestione dell'edificio scolastico e non di atto di cui la scuola assume, direttamente o anche solo indirettamente, la paternità. In conclusione, poiché l'attività di cui si discute non è stata in alcun modo organizzata dalla istituzione scolastica, che si è limitata, come meglio si dirà, a concedere a terzi l'uso dei locali, nessun *vulnus* alle posizioni giuridiche soggettive è profilabile in capo ai ricorrenti tutti».

della cessione da parte dell'autorità scolastica di quella che potremmo definire la "gestione divina" della scuola, riferita a una sola specifica divinità. Ciò su cui il Consiglio di classe non può disporre è la neutralità dello spazio pubblico, della scuola pubblica, che non può specificamente essere dedicata a un culto, in quanto la neutralità di questo spazio è caratteristica intrinseca di ciò che è pubblico.

Sulla base delle considerazioni precedentemente svolte, quando la scuola concede a un solo culto locali affinché, attraverso una pratica rituale, questi vengano infeudati a una singola religione viene meno "la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile" e le iniziative non sono "volte a tutelare e favorire la crescita, la maturazione individuale e la socializzazione della persona di età minore al fine di fronteggiare il rischio di coinvolgimento dei minori in attività criminose", ma piuttosto a promuovere l'intolleranza e il conflitto interreligioso⁶. La scuola pubblica è luogo di confronto e di dialogo tra opzioni almeno potenzialmente diverse e ha alla base il dubbio, il confronto, il contraddittorio, incompatibili con una verità di fede rivelata, comunque acquisita.

Contrariamente a quanto sembra credere l'Avvocatura, il *vulnus* arrecato ai ricorrenti è proprio quello costituito dall'uso di un locale pubblico a fini rituali e della sua permanente dedicazione a uno specifico culto, che fa assumere a locali pubblici una funzione sostanzialmente privata⁷.

2. La decisione del TAR di Bologna: i pregi di una sentenza equilibrata

Vista la mancata discussione della sospensiva per sopravvenuto verificarsi dell'evento, il TAR Emilia Romagna di Bologna, Sez. I, sentenza 9

⁶ A questo punto l'Avvocatura si lascia andare ad alcune considerazioni sulla laicità francese, sottolineandone la differenza con quella italiana; al problema posto dall'esposizione del crocifisso nella scuola e alla vicenda Lauzi, dimenticando che l'esposizione del crocifisso nelle aule quale marcatore culturale è per alcuni versi meno invasivo della dedicazione di una struttura pubblica alla protezione di una divinità, in quanto coinvolge attraverso l'incidenza sulla struttura fisica, lo spazio culturale e sociale caratterizzato dalla neutralità che l'edificio racchiude. Cfr. GIOVANNI CIMBALO, *Sull'impugnabilità delle norme relative all'esposizione del crocifisso nelle scuole pubbliche*, nel vol. ROBERTO BIN, GIUDITTA BRUNELLI, ANDREA PUGIOTTO, PAOLO VERONESI (a cura di), *La laicità crocifissa? Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici*, Giappichelli, Torino, 2004, 73-80.

⁷ Impropri, superflui e meramente strumentali appaiono i riferimenti alle sentenze 203/89, 195/93 e 344/96. Tali pronunciamenti rafforzano anzi le tesi relative alla neutralità delle istruzioni pubbliche, anche quando ammettono la presenza di simboli religiosi, operando una distinzione tra fatto religioso come fatto culturale e distinguendo questi dagli atti di culto. Altrettanto superfluo e strumentale per lo stesso motivo il riferimento alla più volte citata circolare M. P. I. (peraltro errata nei suoi riferimenti normativi) prot. 13377/544/Ms del 13.02.1992.

febbraio 2016 n. 166, decideva di pronunciarsi nel merito e ciò avveniva prima della Pasqua del 2016, decidendo per l'illegittimità dell'effettuazione del rito religioso. Il Tribunale Amministrativo rigettava le richieste dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna che aveva assunto la difesa dei dirigenti scolastici e del MURST. Per il TAR è evidente che "l'oggetto del contendere sia proprio la qualificazione giuridica degli atti impugnati e l'attitudine delle relative determinazioni ad interferire con la libertà religiosa di quanti operano nell'ambito scolastico. Pertanto, sussiste la legittimazione dell'associazione ricorrente a vedere accertato se le scelte compiute dall'Istituto comprensivo n. 20 di Bologna siano rispettose delle regole che presiedono al rapporto tra istituzioni scolastiche e religione". "... il principio costituzionale della laicità o non-confessionalità dello Stato, secondo una costante lettura della Corte costituzionale, non significa indifferenza di fronte all'esperienza religiosa, ma comporta piuttosto equidistanza e imparzialità rispetto a tutte le confessioni religiose". La scuola non può essere coinvolta nella celebrazione di riti religiosi che sono attinenti unicamente alla sfera individuale di ciascuno – secondo scelte private di natura incomprimibile – e si rivelano quindi estranei a un ambito pubblico che deve di per sé evitare discriminazioni. Proprio il principio di laicità, affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 203/89, consente di affermare che "la tutela della libertà religiosa non si risolve nell'esclusione totale dalle istituzioni scolastiche di tutto ciò che riguarda il credo confessionale della popolazione, *purché l'attività formativa degli studenti si giovi della conoscenza di simili fenomeni se ed in quanto fatti culturali* [corsivo nostro] portatori di valori non in contrasto con i principi fondanti del nostro ordinamento e non incoerenti con le comuni regole del vivere civile". Pertanto il Tribunale ribadisce che le attività di culto religioso che attengono alle pratiche di esercizio del credo confessionale di ciascun individuo restano confinate nella sfera intima dei singoli, mentre una rilevanza culturale, non lesiva della libertà religiosa e non incompatibile con il principio di laicità dello Stato – quindi non escludente quanti professano una fede religiosa diversa o sono atei –, è propria di tutte le attività che, nel diffondere elementi di conoscenza e approfondimento relativamente alle religioni, la loro storia e le relazioni nel tempo intessute con la comunità, contribuiscono ad arricchire il sapere dei cittadini e ad assecondare in tal modo il progresso della società. Rispetto alla possibilità di svolgimento delle attività prospettate il problema non è solo se queste avvengono entro o al di fuori dell'orario scolastico ma se – ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs. n. 297/1994 – *realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile*, al pari di quelle che si svolgono all'interno del normale orario scolastico,

dove non vi può essere spazio per atti di culto estranei alle finalità di una scuola pubblica di uno Stato non confessionale.

A ben vedere la sentenza del Tar dell'Emilia Romagna appare equilibrata e distingue meglio di quanto abbiano saputo fare politici interessati, dirigenti scolastici, docenti e religiosi, tra conoscenza del fatto religioso e partecipazione al rito, ovvero tra un evento culturale e un atto devozionale che nelle intenzioni di chi lo compie intende rivolgersi a cattolici, ma anche a non cattolici e intende porre un luogo sotto la protezione di un Dio, mediante atti conseguenti (la preghiera e gli atti rituali), finalizzati a intercedere per ottenere la protezione della divinità. La benedizione è dunque un atto di dedicazione di un luogo a un Dio, è atto di culto; esso appartiene ai "sacramentali" regolati dall'art. 1166 e seguenti del Codice Canonico⁸.

Si sostiene da più parti che la benedizione pasquale è atto tradizionale richiesto a un ministro del culto cattolico non solo a beneficio delle persone, ma anche, in alcuni casi, di animali (tradizioni riguardanti festività o ricorrenze legate all'agricoltura), oppure di immobili o cose. Sarebbe dunque la tradizione a fornire legittimità giuridica alla celebrazione di tale rito. Tuttavia va rilevato a riguardo che la tradizione non è un fenomeno uniforme sul territorio, immutabile nel tempo, ma essa dipende da fattori culturali, dal mutare della composizione della popolazione sul territorio, degli usi e dei costumi e che comunque essa cede di fronte alla necessità di rispettare

⁸ Recita il Codice di Diritto Canonico del 1983: Can. 1166 - I sacramentali sono segni sacri con cui, per una qualche imitazione dei sacramenti, vengono significati e ottenuti per l'impetrazione della Chiesa, effetti soprattutto spirituali. Can. 1167 - §1. Solo la Sede Apostolica può costituire nuovi sacramentali o interpretare autenticamente quelli già accolti, abolirne alcuni o modificarli. §2. Nel porre o amministrare i sacramentali si osservino accuratamente i riti e le formule approvate della Chiesa. Can. 1168 - Ministro dei sacramentali è il chierico munito della debita potestà; a norma dei libri liturgici, alcuni sacramentali, a giudizio dell'Ordinario del luogo, possono essere amministrati anche dai laici che siano dotati delle qualità convenienti. Can. 1169 - §1. Le consacrazioni e le dedichazioni possono essere compiute validamente da coloro che sono insigniti del carattere episcopale, nonché dai presbiteri ai quali ciò sia permesso dal diritto o da legittima concessione. §2. Le benedizioni possono essere impartite da qualunque sacerdote, eccettuate quelle riservate al Romano Pontefice o ai Vescovi. §3. Il diacono può impartire solo le benedizioni che gli sono espressamente consentite dal diritto. Can. 1170 - Le benedizioni, che vanno impartite in primo luogo ai cattolici, possono essere date anche ai catecumeni, anzi, se non vi si oppone una proibizione della Chiesa, persino ai non cattolici. Can. 1171 - Le cose sacre, quelle cioè che sono state destinate al culto divino con la dedicazione o la benedizione, siano trattate con riverenza e non siano adoperate per usi profani o impropri, anche se sono in possesso di privati. Can. 1172 - §1. Nessuno può proferire legittimamente esorcismi sugli ossessi, se non ha ottenuto dall'Ordinario del luogo peculiare ed espressa licenza. §2. L'Ordinario del luogo conceda tale licenza solo al sacerdote che sia ornato di pietà, di scienza, di prudenza e d'integrità di vita. Codice di Diritto Canonico, Libro IV, *La funzione di santificare della Chiesa*, parte II, *Gli altri atti del culto divino*, Titolo I, *I sacramentali* (cann. 1166-1172). Ma vedi anche: CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Benedizionale*, <http://www.liturgia.it/sacramenti/benedizionale.pdf>

norme di diritto. È il caso di garantire la libertà e neutralità della scuola pubblica che, con il mutare della composizione e sensibilità religiosa delle popolazioni, ospita alunni appartenenti alle più diverse religioni o a famiglie che non desiderano manifestare alcuna afferenza religiosa, tanto che la legge condiziona a una richiesta esplicita la partecipazione all'insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica.

Ne consegue logicamente che non può essere accolta la richiesta di dedizione di un'intera scuola a una sola religione, mediante l'esecuzione di uno specifico rito a ciò finalizzato, anche se svolto al di fuori dell'orario ordinario delle lezioni. D'altra parte non si può minimizzare la portata dell'atto liturgico del quale si chiede l'effettuazione, considerando la benedizione pasquale una mera tradizione, perché ciò ne sminuisce il significato liturgico e non concorre a coglierne la portata e l'importanza religiosa: chi lo fa banalizza e offende questo rito così importante per chi crede, in quanto esso marca il territorio, delimita uno spazio posto sotto la protezione del Dio dei cattolici, serve a invocare la protezione della divinità sulle opere realizzate come è il caso del varo di navi o la benedizione del cantiere di lavoro per la costruzione di un manufatto edilizio. Non si vuole con ciò sostenere che il fatto religioso va espunto dalla scuola, ma ciò a condizione che esso non sia un atto di culto, un fatto rituale, ma culturale.

Ne viene che, in occasione della Pasqua a scuola, si può parlare delle zeppele o delle uova dipinte, o della coltivazione e realizzazione dei sepolcri attraverso composizioni realizzate con semi diversi, attività queste riconducibili alla storia delle pratiche devozionali. Si tratta di attività ludico-gastro-nomiche o evocative di antiche festività ed eventi legati all'avvicinarsi della primavera - assorbite dalla tradizione religiosa cattolica e già frutto di religioni precedenti - non assimilabili a un atto rituale come la benedizione, dotata di una programmazione rituale nel Diritto Canonico, come dimostrano i riferimenti al Codice Canonico e alle regolamentazioni predisposte dalle Conferenze episcopali che coinvolgono i ministri di culto e i fedeli nella celebrazione di un atto devozionale rivolto a un unico Dio.

I giudici hanno dimostrato di sapere cogliere questa differenza, che sfugge invece a dirigenti scolastici di evidente poca cultura religiosa, a politici a caccia di voti dell'elettorato più tradizionale e a prelati interessati a mantenere comunque il controllo sul territorio e a tutti coloro che fanno della religione un "marcatore culturale", atto ad affermare la propria appartenenza e identità.

Il confronto e il dialogo interreligioso, come quello con i non credenti - affermano i giudici amministrativi - si svolge sul piano culturale e non sul terreno del rito e della pratica di culto, ridotta da chi vuole comunque

svolgerla nella scuola pubblica di tutti a elemento folclorico, depauperato di ogni significato religioso e devozionale, se non quello formale. Eppure la religiosità, la preghiera e la fede di tutto hanno bisogno, fuorché di esibizioni, di forza! La propaganda del culto – nel senso dell’art. 19 della Costituzione – si fa, aggiungiamo noi, con la predicazione, con l’apostolato e con le azioni di carità e non con le esibizioni di abitudini, come ad esempio la benedizione degli autoveicoli che notoriamente non hanno un’anima!

Consapevoli di ciò i giudici amministrativi hanno ricordato che il principio di laicità esige che la scuola sia luogo di cultura e di confronto tra le differenti appartenenze religiose, che anzi si faccia carico di affrontare queste tematiche con il metodo che gli è proprio e cioè il contraddittorio e il confronto tra le diverse opzioni religiose. Il rito invece è esecuzione univoca, unilaterale, indiscutibile di un atto devozionale che o si condivide o non si condivide. È per questo motivo e in questo senso che i giudici fanno riferimento al principio di laicità, che è il vero elemento distintivo della civiltà europea e costituisce elemento culturale di identità.

Del resto le norme concordatarie che disciplinano la presenza dell’insegnamento della religione nella scuola all’art. 9 del Concordato, stabiliscono che l’insegnamento della religione cattolica dovrebbe avvenire come fatto culturale e non rituale o dogmatico. Altrettanto fanno le intese con le diverse confessioni⁹, le quali sanciscono che questo insegnamento non può avere carattere diffuso e quindi avvenire durante le altre attività della scuola. Così facendo le intese stabiliscono un principio generale rispetto al fatto che la scuola pubblica non può essere religiosamente caratterizzata, non può consentire al suo interno “atti di culto o pratiche religiose devozionali” con ciò riferendosi a un’attitudine generale della scuola dentro e fuori l’orario scolastico, che si manifesta palesemente quando essa fa propria la sottomissione a un atto di dedizione a un determinato culto, mediante il rito della benedizione. Da tali disposizioni emerge il divieto di svolgimento di atti rituali nella scuola pubblica sia durante sia al di fuori dell’orario di lezione e la loro non conformità alle finalità della scuola.

⁹ Si veda: Intesa con la Tavola Valdese, art. 9; Assemblee di Dio in Italia (ADI), art. 8; Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno, art. 11; Unione Comunità Ebraiche in Italia (UCEI), art. 10; Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia (UCEBI), art. 8, Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI), 1art. 10; Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale, art. 7; Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, art. 12; Chiesa Apostolica in Italia, art. 9; Unione Induista Italiana, art. 5. Le norme citate prevedono tutte la garanzia di non coinvolgimento e partecipazione in atti di culto o pratiche religiose.

La sola intesa a non prevedere tale divieto è quella con Unione Buddista italiana (UBI), art. 5.

Dall’insieme di queste norme è desumibile la richiesta di neutralità della scuola pubblica per ciò che attiene atti di culto e pratiche religiose.

Una sentenza quindi frutto di buon senso, di profonda e rispettosa conoscenza della Costituzione, delle leggi, dei Patti con la Chiesa cattolica e con le altre confessioni, dell'art. 21 della Costituzione sulla libertà di pensiero, dell'art. 19 e degli artt. 3 e 8 della Costituzione che impongono il rispetto del principio di uguaglianza tra chi crede e chi non crede e quindi del principio di laicità.

3. *Benedizione pasquale nella scuola e motivi di necessità e urgenza, a prescindere dalle richieste degli interessati*

Tutt'altro che pacate, ma sostanzialmente contenute, le reazioni alla sentenza da parte della Conferenza Episcopale Italiana¹⁰, di alcuni studiosi cattolici e di qualche amministrazione comunale e regionale¹¹, al punto che alcuni di essi sono giunti a proporre un referendum tra le famiglie degli alunni delle scuole presenti nel Comune per procedere alla benedizione pasquale¹². Da un po' di tempo i sostenitori della "tradizione" sembrano affetti da un bisogno acuto di sottoporre a referendum qualsiasi diritto per porne l'esercizio sotto la gestione della maggioranza, come è il caso della legge per il governo del territorio della Regione Lombardia dell'11 marzo 2005, n. 12, la quale prevedeva l'indizione di un referendum nell'eventualità della concessione di una licenza edilizia per la costruzione di un edificio di culto. A riguardo la Corte ha sostenuto che, ferma restando «la facoltà per i Comuni di indire referendum nel rispetto delle previsioni statutarie e dell'ordinamento statale» non è possibile subordinare «a decisioni espressione di maggioranze politiche o culturali o altro» la libertà religiosa garantita a tutti, sancita in modo paritario dall'art. 19 della Costituzione. Non può quindi essere invocato il consenso della maggioranza per imporre alla minoranza

¹⁰ FABIO MARCHESE RAGONA, "Basta con le solite lobby che censurano i cristiani", in *Il Giornale*, 7 marzo 2015.

¹¹ *Benedizioni vietate il sindaco dissente "non è tema da Tar"* in *La Repubblica - Bologna*, 13/2/2016; BEPPE PERSICHELLA, *Governo e Pd contro il Tar laico. Benedizioni, il Pd boccia il Tar Il ministero pronto a fare ricorso*, in *Corriere di Bologna*, 12/2/2016; PIERPAOLO VELONÀ, *Intervista a Elisabetta Gualmini - Gualmini: I pasdaran esasperano il conflitto "Battaglia settaria La religione è anche cultura"*, in *Corriere di Bologna*, 12/2/2016; ANNALISA DELL'OCA, *Benedizioni pasquali a scuola, a Rimini le famiglie votano sì. E Don Prodi: "Ovetti invece dell'acqua santa"*, in *Il Fatto Quotidiano*, 9 marzo 2016.

¹² Il sindaco di Coriano (Rimini) ha indetto una consultazione tra i genitori per valutare l'opportunità di simboli e riti religiosi nelle classi. Cfr. *Coriano: un referendum per la benedizione pasquale, questionari spediti alle famiglie*, in "altrarimini.it", <http://www.altrarimini.it/News85781-coriano-un-referendum-per-la-benedizione-pasquale-questionari-spediti-alle-famiglie.php>

qualsivoglia rito religioso e, nel caso in specie, la perdita della neutralità in materia religiosa della scuola pubblica¹³.

Contro la sentenza del TAR di Bologna, l'Avvocatura generale dello Stato presentava ricorso al Consiglio di Stato, richiedendo e ottenendo una misura cautelare provvisoria relativa alla non applicazione della sentenza attraverso un pronunciamento d'urgenza, *inaudita altera parte ex art 56 c.p.a.*, prospettando l'esistenza di un danno grave e irreparabile a fronte di una eventuale nuova ipotetica richiesta di celebrazione della benedizione, anche per l'anno 2016¹⁴.

Il Ministero ricorrente lamentava una presunta lesione da parte del TAR di Bologna della laicità dello Stato, affermando che la concessione in uso dei locali, era stata disposta fuori dell'orario scolastico e con assoluta volontarietà di partecipazione per lo svolgimento di un atto di culto e che quindi si impediva al principio di laicità di dispiegare i suoi effetti positivi in relazione alla libertà di esercizio del culto. Non vi sarebbe stata discriminazione nell'espletamento di atti del culto cattolico dal momento che la legge non vieterebbe tali attività quando avvengono al di fuori dell'orario delle lezioni, anche quando riguardano appartenenti ad altre religioni. A sostegno delle sue tesi l'Avvocatura invocava la sentenza del TAR Umbria del 30 dicembre 2005, n. 677 per la quale la "benedizione pasquale" non arrecherebbe all'ordinato svolgimento della didattica e della vita scolastica perturbazioni maggiori di quelle delle innumerevoli iniziative denominabili (in senso lato e generico) "parascolastiche" che abitualmente e pacificamente vengono programmate o autorizzate dagli organi di autonomia delle singole scuole – spesso anche senza che si ritenga necessaria una formale delibera". Un tentativo maldestro di banalizzare e destrutturare dei suoi più profondi significati il rito religioso, a ben vedere un comportamento offensivo e diretta conseguenza della tendenza tutta consumistica a mercificare i significati profondi del credere. Ancora una volta il riferimento implicito è all'esistenza della tradizione intesa non più come pratica vivente ma come riesumazione della memoria di comportamenti desueti, rivitalizzati strumentalmente.

Sfuggiva al Tribunale umbro e all'Avvocatura che, nel caso in specie, non si tratta solo di una "attività, o comportamento, o manifestazione del pensiero" espressione di una fede religiosa, ma di un atto devozionale, tipico e caratterizzante di una fede, che racchiude in se un significato escludente e

¹³ Vedi Sentenza della Corte Costituzionale, 24 marzo 2016, n. 63.

¹⁴ Il Consiglio di Stato, sez. VI, con il Decreto n. 763 del 2016 ha disposto l'inibizione temporanea della sentenza appellata, senza minimamente motivare, ritenendo esistente l'estrema gravità e urgenza di cui agli artt. 56 e 98 C.P.A.

assoluto di devozione a uno specifico Dio mediante preghiere che ribadiscono e riaffermano l'esclusività del rapporto tra alcuni fedeli e una specifica divinità, di tale forza da estendere gli effetti dedicati e devozionali agli ambienti nei quali si svolge l'attività delle persone coinvolte nel rito.

Nella celebrazione del rito della benedizione pasquale non viene in discussione la libertà di praticare o non praticare una religione, ma la manifestazione e l'affermazione di un diritto di esclusività nella dedicazione a una religione di locali e ambienti di uso comune e generale, perché di proprietà pubblica, attività che ha l'effetto di connotare tali ambienti come di pertinenza della religione cattolica. In buona sostanza la benedizione ha un effetto di infeudamento e si configura come un atto espropriativo dell'altrui libertà religiosa in quanto insiste sui locali che sono di tutti¹⁵. Come si vede siamo ben lontani da una manifestazione a carattere culturale che arricchisce il patrimonio degli studenti nell'ambito delle finalità della scuola (ex art. 9 Concordato 1984), ma piuttosto ha finalità divisive, identitarie, specifiche di un culto. Si tratta di un rito che per il diritto canonico dispiega comunque effetti giuridici, indipendentemente che avvenga all'interno o al di fuori dell'orario scolastico.

In base alle suddette considerazioni la benedizione svolta in una scuola pubblica non lede solo il principio della distinzione degli ordini, quale aspetto del principio di laicità dello Stato che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 334 del 1996 ha valorizzato affermando che "in nessun caso il compimento di atti appartenenti, nella loro essenza, alla sfera della religione possa essere oggetto di prescrizioni obbligatorie derivanti dall'ordinamento giuridico dello Stato", ma pone una pesante ipoteca su un bene comune, la scuola pubblica, caratterizzandolo e ponendolo sotto la giurisdizione del Diritto Canonico¹⁶.

La benedizione è sempre atto culturale e mai culturale, né vale assimilarla al dibattito sull'insegnamento della religione, all'illustrazione delle festività pasquali, alla descrizione dei suoi riti; essa ha il fine non solo di benedire i

¹⁵ Il costituente, ben consapevole della necessità di rispettare la libertà religiosa e dell'importanza che l'istruzione ha per la diffusione dell'educazione cattolica ha tutelato attraverso l'art. 33 terzo comma e l'art. 34 della Carta la scuola privata e tra queste la scuola cattolica, in modo da consentire la dedicazione di tali strutture di insegnamento, sotto la diretta giurisdizione dell'autorità ecclesiastica per ciò che attiene il loro orientamento religioso, culturale e culturale. Cfr. GIOVANNI CIMBALO, *Le scuole delle organizzazioni di tendenza tra libertà religiosa e istruzione pubblica*, nel vol. NICOLA FIORITA e ANTONIO VISCOMI (a cura di), *Istruzione e libertà religiosa. Le scuole delle organizzazioni di tendenza*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2010, pp. 59-87.

¹⁶ In questo senso vedi MARCO CROCE, *Il TAR Emilia Romagna boccia le benedizioni pasquali cattoliche nei plessi scolastici: Amministrazione e principio di laicità*, in *La rivista nel diritto*, maggio 2016, pp. 766-772.

partecipanti al rito, ma di marcare religiosamente un immobile, incardinandolo a una religione, quella cattolica, e ponendolo sotto la protezione di una e una sola divinità. Questo modo di vedere può risultare forse di difficile comprensione ai giudici, ma non è solo la religione cattolica che possiede il concetto di “cose sacre”, anche se per il protestantesimo e per l’islam, ad esempio, le cose inanimate, gli esseri non viventi, non possono essere sacri¹⁷.

Inoltre l’Avvocatura dello Stato – supportata dai giudici del TAR umbro – fa riferimento all’autonomia scolastica e sostiene che il Consiglio di Circolo, deliberando sulla concessione dei locali fuori dall’orario scolastico “ha inteso esercitare l’autonomia che gli compete in forza dell’art. 6 del d.lgs. n. 416/1974, ora riprodotto dall’art. 10 del t.u. n. 297/1994” e ripreso dall’art. 4 del D.P.R. n. 275/1999 (regolamento sull’autonomia scolastica), là dove si afferma che detto Consiglio può assumere iniziative che “riconoscono e valorizzano le diversità”.

Ebbene riesce difficile immaginare un’iniziativa che, come quella adottata, abbia carattere più divisivo, nel momento in cui pone sotto la protezione di una e una sola religione un edificio che è di tutti. Sotto questo profilo, dunque, il fatto che la benedizione avvenga all’interno o al di fuori dell’orario scolastico non muta – lo ripetiamo ancora una volta – il significato del rito agli occhi degli utenti tutti della scuola pubblica. Pertanto, a prescindere dalle modalità adottate, il Consiglio di Circolo è andato ben al di là dei suoi poteri e si è posto al di fuori dei poteri, dei limiti e delle finalità dell’autonomia scolastica stabiliti dal legislatore¹⁸.

Paventando l’esistenza di un danno grave e irreparabile derivante dall’applicazione del primo giudice e in assenza di ogni contraddittorio sul merito, il Consiglio di Stato tuttavia accoglieva la richiesta di adottare, nel marzo 2016, un Decreto presidenziale cautelare *inaudita altera parte* e il 26 marzo si celebrava davanti alla Sez. VI del Consiglio di Stato, l’udienza in camera di

¹⁷ La pratica di dedicare i templi e anche le città stesse a un Dio la troviamo in tutte le civiltà del mondo antico e in particolare in quella greco-romana. Le feste di dedizione prevedevano processioni e numerose aspersioni. Per i romani, ad esempio, era normale fare le dedizioni dei villaggi e dei templi con diverse cerimonie, tra cui non mancavano né processioni, né aspersioni (queste azioni sono state trasposte nei rituali cristiani di dedizione delle chiese).

La solenne inaugurazione di un posto santo con un rito di dedizione era presente anche nella storia del popolo d’Israele. Basta richiamare l’apertura della tenda della Testimonianza di Mosè (cf. Es 40,34-35) o la più famosa dedizione veterotestamentaria, cioè quella compiuta da Salomone (cf. 1 Re 8,14-53) seguita da quella di Giuda Maccabeo (cf. 1 Mac 4,36-61). Probabilmente proprio da lì discende la solennità della consacrazione (*ἐγκαινία*) di una nuova chiesa, entrata poi nella teologia e nella prassi cristiana.

¹⁸ Sull’autonomia scolastica collocata all’interno dell’organizzazione complessiva della scuola pubblica e sui suoi limiti, cfr. GIOVANNI CIMBALO, *La scuola tra servizio pubblico e principio di sussidiarietà. Legge sulla parità scolastica e libertà delle scuole private confessionali*, Giappichelli, Torino, 1999.

consiglio per la discussione dell'istanza con cui il Ministero dell'Istruzione aveva chiesto la sospensione dell'esecutività della sentenza del TAR Bologna del febbraio 2016.

In questa occasione, l'Avvocatura dello Stato rinunciava formalmente a tutte le istanze cautelari e pertanto ritornava a essere pienamente esecutiva ed efficace la sentenza del TAR Emilia Romagna di Bologna n. 166 del 19 febbraio 2016 che aveva accolto il ricorso di docenti e genitori e del "Comitato Bolognese Scuola e Costituzione" contro la delibera dell'Istituto Comprensivo 20 di Bologna di concedere i locali scolastici per la celebrazione dell'atto di culto della benedizione pasquale e fissava per il mese di dicembre 2016 la discussione sul merito.

4. *Alcune considerazioni conclusive*

La vicenda suggerisce alcune riflessioni che, pur muovendo dalle considerazioni sulla presenza del fatto religioso nella scuola pubblica, hanno un più generale impatto sulla nozione stessa di libertà religiosa, di laicità, di pluralismo confessionale, del nostro stesso sistema di relazioni tra il culto cattolico e le confessioni diverse dalla cattolica e i diritti di quella parte sempre più rilevante di popolazione non appartenente e non praticante alcun culto¹⁹.

La prima questione è certamente relativa al ricorso alla tradizione come fonte del diritto, la quale giustificherebbe la presenza di manifestazioni proprie della Chiesa cattolica nello spazio pubblico, concretizzantesi nell'officiatura di riti, ma anche nell'ostensione di simboli religiosi, nella celebrazione di determinate festività e nella riproposizione di valori e costumi, attività che si sostiene, nel loro insieme, concorrano a costituire l'identità territoriale delle popolazioni²⁰. A riguardo va rilevato che il riferimento alla tradizione come fattore di identità è quanto mai discutibile e questo non solo perché il ripetersi di eventi e comportamenti è sovente un fatto locale, muta anche a distanza di pochi chilometri, cambia con la composizione della popolazione, con il passare del tempo, è un fenomeno spesso carsico, che periodicamente emerge per poi scomparire, che dipende da circostanze per molti versi imponderabili.

¹⁹ GIOVANNI CIMBALO, *Ateismo e diritto di farne propaganda tra dimensione individuale e collettiva*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, n. 1 - 2011, pp. 113-126.

²⁰ GIOVANNI CIMBALO, *Il diritto ecclesiastico oggi: la territorializzazione dei diritti di libertà religiosa*, intervento al Convegno ADEC pubblicato in MARIO TEDESCHI (a cura di), *Il riformismo legislativo in diritto ecclesiastico e canonico*, Pellegrini Editore, Cosenza, 2011, pp. 335-386.

Per uscire da queste incertezze si può dire che un fenomeno, un comportamento, assume dimensione pubblica quando è universalmente condiviso, mentre ha una dimensione privata quando rispecchia solo il sentire di alcuni. I comportamenti, l'attitudine verso la partecipazione a eventi sociali è soggetta a evoluzione, al mutamento, altrimenti non potrebbe evolversi il comportamento umano in campo etico e morale, l'atteggiamento verso i rapporti interpersonali, il modo di rapportarsi all'appartenenza di genere nella direzione di un sempre maggior rispetto reciproco, l'attitudine di fronte ai fatti della vita e della morte, alle relazioni di convivenza ecc. La nostra etica, i nostri valori sarebbero chiusi nella prigione della tradizione, immutabili rispetto all'evoluzione della cultura, della sensibilità rispetto alle cose, alle conoscenze della medicina, a una maggiore consapevolezza di se e del mondo. Applicando questo principio la civiltà non potrebbe che regredire verso la barbarie.

In particolare in materia di libertà religiosa bisogna fare costante riferimento al rapporto tra ordinamento confessionale e ordinamento dello Stato, governati dal principio di separazione degli ordini, di laicità e di autonomia, in quanto l'equilibrio che scaturisce da questa relazione influisce sull'evoluzione sociale e può generare nuovi costumi che includono il trasformarsi delle sensibilità delle popolazioni sul territorio.

Insomma, la cittadinanza e la territorializzazione dei diritti di libertà religiosa generano una evoluzione delle relazioni che è dinamica e che si riverbera nelle scelte del legislatore. Compito dell'ordinamento è recepire le istanze che scaturiscono dalla società che non possono cedere a fronte di un richiamo alla tradizione, artatamente invocata da alcuni, ma sono sottoposti al vaglio dei principii costituzionali, i quali risentono del bisogno d'inclusione sociale, della necessità di garantire i diritti di cittadinanza il cui parametro di riferimento è la tolleranza, l'accettazione dell'altro, la ricerca di un equilibrio tra le diverse componenti culturali presenti in una società e si concretizza nel divieto esplicito di atti di culto o pratiche religiose nella scuola pubblica, contenute nelle intese.

C'è dunque oggi un problema di elaborazione dei valori in una società multiculturale e multireligiosa che deve fare propria, come lo stesso magistero papale suggerisce nella sua ultima Enciclica, la nozione di beni comuni, in quanto esiste un nucleo di valori e di beni che è proprio dell'umanità a qualsiasi latitudine. In questo caso specifico si tratta della neutralità della scuola pubblica che deve restare neutra in modo tale da poter essere fruita da tutti, di potere essere la scuola di tutti.

ISSN 1970-5301